

REGOLAMENTO PER L'USO DELLA PALESTRA DI ARRAMPICATA

INDICE

Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Art. 6
Art. 7
Art. 8
Art. 9

Art. 1

L'uso delle attrezzature di arrampicata è consentito **ESCLUSIVAMENTE** ad Enti ed Associazioni specificatamente autorizzate dall'Ufficio Sport del Comune di Cremona.

Art. 2

L'utilizzo è concesso solo a condizione che l'Ente o l'Associazione richiedente garantisca l'assistenza tecnica di istruttori qualificati e sollevi esplicitamente l'Amministrazione Comunale da ogni e qualsiasi responsabilità rispetto ad eventuali danni a persone.

Art. 3

È tassativamente vietato arrampicare senza calzature adatte e gli strumenti di sicurezza (corda, imbragatura e moschettoni).

Art. 4

È d'obbligo l'assicurazione con l'ancoraggio dall'alto, salvo sulle strutture specificatamente attrezzate per l'arrampicata dal basso.

Art. 5

Le Associazioni che utilizzano le attrezzature della palestra dopo la prevista autorizzazione, devono attenersi alle norme prescritte nel presente regolamento.

Art. 6

L'Ufficio Sport del Comune di Cremona ha la facoltà di chiudere l'impianto o di limitarne parzialmente l'uso qualora ciò sia imposto da motivi tecnici e logistici. Eventuali problemi relativi alle attrezzature ed al loro utilizzo dovranno essere tempestivamente comunicati allo stesso Ufficio Sport.

Art. 7

Le attrezzature concesse in prestito d'uso devono essere restituite in ottime condizioni di funzionamento.

Qualora all'atto della presa in consegna, le associazioni dovessero riscontrare difetti di funzionamento o rotture dovranno darne immediata comunicazione all'Ufficio Sport del Comune di Cremona.

Art. 8

La palestra di arrampicata è una struttura pubblica e va utilizzata nel modo corretto, evitando di provocare danni.

Art. 9

Il mancato rispetto, anche di una sola prescrizione del presente Regolamento, determina l'immediata revoca della concessione all'utilizzo della palestra di arrampicata.